

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

con autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Per la ricorrente:

- SOMMA ELEONORA nata il 20.03.1971 a Castellammare di Stabia (NA) e residente in Gragnano (NA) alla via Volte n. 24/A, C.F.: SMMLNR71C60C129P;

rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 1 "GIUSEPPE UNGARETTI", Via Quarantola, 8 - 80054 Gragnano (NA), Codice Fiscale: 82009880632, in persona del Dirigente *pro tempore*.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Tutti rappresentati e difesi *opelegis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in in Napoli alla Via A. Diaz 11.

-RESISTENTI-

nonché contro

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia A.T.A. della Provincia di Napoli, valide per gli anni 2021/2024, in cui la ricorrente risulta presente, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

-CONTROINTERESSATI

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Questi procuratori, preliminarmente, evidenziano come *il ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nella graduatoria di istituto di terza fascia del persale ATA. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del punteggio spettante all'istante per il servizio svolto presso l'Istituto Professionale "San Marco" di Castellammare di Stabia (NA).*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

revoca degli incarichi dirigenziali”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

L'istante ha prestato l'ultimo servizio presso la Direzione Didattica Statale Gragnano 1 “Giuseppe Ungaretti” di Gragnano (NA).

FATTO

La Sig.ra Somma Eleonora, in data 07.10.2014, presentava la domanda prot. n. 4580 del 10.10.2014 (allegato n.1) di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio 2014-2017, per i profili di Assistente Amministrativo (AA) e Collaboratore Scolastico (CS) al Dirigente Scolastico del SMS “Fucini – Roncalli” di Gragnano (NA), scuola capofila, indicando il possesso dei seguenti titoli di servizi (allegato n. 2), non statali, svolti in qualità di Assistente Amministrativo presso l'Istituto professionale San Marco di Castellammare di Stabia (NA):

1. a.s. 2012/2013 – dal 11.04.2012 al 31.10.2012, per mesi 6 e giorni 19;
2. a.s. 2013/2014 – dal 01.05.2013 al 20.12.2013, per mesi 6 e giorni 20;
3. a.s. 2014/2015 – dal 01.09.2014 al 28.02.2015, per mesi 6.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Concluso il triennio 2014/2017, l'istante, in data 28.10.2017, presentava la domanda prot. n. 4448 del 27.10.2017 (allegato n.3) di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio 2018-2021, per i profili di Assistente Amministrativo (AA) e Collaboratore Scolastico (CS) al Dirigente Scolastico del SMS "Fucini – Roncalli" di Gragnano (NA), scuola capofila, indicando il possesso degli ulteriori titoli di servizi (allegato n. 4), non statali, svolti in qualità di Assistente Amministrativo presso l'Istituto professionale San Marco di Castellammare di Stabia (NA):

1. a.s. 2014/2015 – dal 01.03.2015 al 31.08.2015, per mesi 6;
2. a.s. 2015/2016 – dal 01.09.2015 al 18.12.2015, per mesi 3 e giorni 18;
3. a.s. 2015/2016 – dal 30.12.2015 al 31.08.2016, per mesi 8;
4. a.s. 2016/2017 – dal 01.09.2016 al 31.08.2017, per mesi 12;
5. a.s. 2017/2018 – dal 01.09.2017 al 28.10.2017, per mesi 1 e giorni 27.

La ricorrente, inserita nella graduatoria ATA triennio 2018/2021 con il punteggio di 21,18 per il profilo AA e di 11,67 per il profilo CS (allegato n.5), veniva individuata dall'Istituto Comprensivo "Ernesto Borrelli" di Santa Maria la Carità (NA) quale titolare di un contratto a tempo determinato (allegato n.6) dal 06.10.2020 al 12.06.2021 sul profilo di Collaboratore Scolastico. Da notare come l'I.C. "Ernesto Borrelli" quale sede del primo servizio del triennio 2018/2021, eseguiti i controlli ai sensi dell'art 7 del DM 640/2017, con decreto prot. 3550/U del 23.12.2020 (allegato n.7) convalidava il punteggio spettante all'aspirante supplente per i profili professionali AA e CS.

Terminato anche il triennio 2018/2021, la Sig.ra Somma Eleonora, in data 09.04.2021, presentava la domanda prot. m_pi.AOOPOLI.REGISTROUFFICIALE.I.3639699.09-04.2021 (allegato n.8) di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio 2021-2024, per i profili di Assistente Amministrativo (AA) e Collaboratore Scolastico (CS) al Dirigente Scolastico del SMS "Fucini – Roncalli" di Gragnano (NA), scuola capofila, indicando il possesso degli ulteriori titoli di servizio (allegato n. 4), non statali, svolti in qualità di Assistente Amministrativo presso l'Istituto professionale San Marco di Castellammare di Stabia (NA):

1. a.s. 2017/2018 – dal 29.10.2017 al 31.08.2018, per giorni 307;
2. a.s. 2018/2019 – dal 01.09.2018 al 31.08.2019, per giorni 365;
3. a.s. 2019/2020 – dal 01.09.2019 al 31.08.2020, per giorni 366;
4. a.s. 2020/2021 – dal 01.09.2020 al 05.10.2020, per giorni 35.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

In data 11.08.2021, l'Istituto "Fucini – Roncalli" di Gragnano (NA), pubblicava sul proprio sito <https://www.scuolarenatofucini.edu.it/site/graduatorie-distituto/> la graduatoria definitiva di terza fascia per il personale ATA, triennio 2021/2024, inserendo la Sig.ra Somma Eleonora alla posizione n.16 con punteggio di 37,38 per il profilo AA (allegato n.9) e alla posizione n.88 con punteggio di 19,21 per il profilo CS (allegato n.10).

In quanto inserita nelle menzionate graduatorie, l'istante stipulava con la Direzione Didattica Statale Gragnano 1 "Giuseppe Ungaretti" di Gragnano (NA) il contratto di lavoro a tempo determinato prot. 4654 del 21.09.2021 (allegato n.11) come Assistente Amministrativo dal 21.09.2021 al 23.10.2021 per n. 36 ore.

Tuttavia, la Direzione Didattica Statale Gragnano 1 "Giuseppe Ungaretti" di Gragnano (NA) con decreti prot. 4824/2021 del 28.09.2021 e prot. 4872/2021 del 30.09.2021 (allegati n.12) disponeva la rettifica del punteggio nella graduatoria ATA di terza fascia in 9,63 per il profilo AA e in 11,13 per il profilo CS, azzerando il punteggio derivante dai titoli di servizio svolti presso l'Ente Professionale San Marco di Castellammare di Stabia (NA).

A questo punto, la D. D. "Giuseppe Ungaretti" di Gragnano (NA) con decreto prot. 4827/2021 del 28.09.2021 (allegato n.13) disponeva la risoluzione del contratto prot. 4654 del 21.09.2021.

**

Tanto premesso, occorre chiarire che l'Istituto "San Marco" con sede alla via A. De Gasperi in Castellammare di Stabia (NA), rappresenta un Istituto di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Campania cod. 2562/11/15 per i percorsi di istruzione e formazione professionale (vedasi determina prot.2008. 0936506 del 10.11.2008 e visura camerale, allegati n.14).

La Sig.ra Somma Eleonora, per i periodi indicati nella domanda ATA, aveva prestato servizio presso l'Istituto "San Marco" con la mansione di Assistente Amministrativo (allegati n.15).



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Gli scriventi legali evidenziano che il servizio prestato dalla Sig.ra Somma Eleonora, presso l'Istituto di Formazione Professionale, risulta inquadrabile ai sensi del DM 50/2021, allegato A1, lett. B, punto 7.2, lettera c) per il profilo di Assistente Amministrativo (allegato n.16, pagina 20) e allegato A5, lett. B, punto 4.2, lettera g) per il profilo di Collaboratore Scolastico (allegato n.16, pagina 32) nella categoria *“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”* per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti, l'Istituto Professionale San Marco risulta accreditato per la formazione dalla Regione Campania.

Tanto premesso, è interesse della Sig.ra Somma Eleonora agire in giudizio con procedura d'urgenza al fine di richiedere il riconoscimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA del punteggio derivante dal servizio svolto presso il menzionato Istituto di Formazione Professionale stante l'impossibilità di accedere alle supplenze.

DIRITTO

1) Sul fumus boni iuris.

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante al ricorrente, all'interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per l'anno scolastico 2021-2024.

In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la mancata valutazione del servizio prestato presso un Istituto Professionale accreditato dalla Regione.

La tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA presente nel DM 50/2021 (allegato n.16, pag. 17), allegato A, categoria AVVERTENZE, lettera F, prevede che *“qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso”*.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Il servizio prestato dalla Sig.ra Somma Eleonora, presso l'Istituto di Formazione Professionale risulta inquadrabile ai sensi del DM 50/2021, allegato A1, lett. B, punto 7.2, lettera c), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti, l'Istituto Professionale risulta accreditato per la formazione dalla Regione.

Il DM 50/2021, infatti, nel fare riferimento alle scuole legalmente riconosciute non specifica od esclude gli Enti di Formazione, limitandosi ad una elencazione generica delle scuole non statali, fra cui devono senz'altro includersi anche gli Istituti di Formazione riconosciuti dalle Regioni. Tale assunto deriva dall'art.1 comma 3 del D. Lgs n.76/2005 laddove così recita: "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione."

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d)).

La suddetta norma, dunque, equipara il sistema statale a quello di formazione regionale, per cui gli Istituti accreditati dalle Regioni e che forniscono una formazione che dia diritto ad una qualifica costituiscono, a tutti gli effetti, un canale parallelo agli Istituti statali e non statali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione/formazione, sicchè possono rientrare a pieno titolo nella locuzione di scuole secondarie, cui si accede dopo aver compiuto la scuola primaria.

Una interpretazione diversa, che esclude gli Istituti di Formazione, come pare è quella data dal Dirigente Scolastico, si pone in contrasto con una norma di rango superiore che pertanto non può



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

essere disattesa o modificata da una norma secondaria, anche perché nell'interpretazione di una norma deve darsi prevalenza a quella che la pone in modo armonico e non confliggente all'interno di una normativa complessa di cui parti fondamentali sono le leggi quadro o di indirizzo generale, che non possono essere disattese o disapplicate da provvedimenti successivi, che invece vanno interpretati ed applicati alla luce di tali norme.

E' chiara nel D.Lvo. 76/2005 la volontà del legislatore di realizzare un sistema armonico di istruzione/formazione in cui abbiano un compiuto ruolo gli istituti di formazione accreditati presso le Regioni. Al riguardo è indicativo l'accoglimento delle osservazioni della 7 Commissione Senato, durante i lavori parlamentari, che in particolare esprimeva la necessità di comprendere fra le istituzioni del primo e secondo ciclo in cui si realizza il diritto-dovere anche quelle formative accreditate dalle Regioni /art.1comma 3) nonché di specificare che in attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, le istituzioni formative sono accreditate dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia di accreditamento degli enti di formazione (articolo 6, comma 5).

Tale volontà legislativa di equiparazione tra istruzione e formazione è ancor più evidenziata al comma 4 art.2 che esplicita: "ai fini di cui al comma 3 l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzino profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differenti livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione Europea.."

Con la locuzione scuole legalmente riconosciute si intendono quelle che sono in grado di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, a prescindere se il riconoscimento debba essere fatto dallo Stato o da altro Ente Pubblico, ciò che dà rilevanza alla qualificazione giuridica è il rilascio di titoli di studio o, per la già specificata equiparazione fra istruzione e formazione, qualifiche professionali abilitanti all'esercizio di una professione.

Posto ciò, qualora il D.M.50/2021 dovesse essere interpretato in senso restrittivo con esclusione nell'ambito di applicazione degli Istituti Professionali esso sarebbe illegittimo poiché contrario alla legge e pertanto se ne chiede la disapplicazione.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Un'interpretazione che esclude gli Istituti di Formazione quale titoli valutabili sarebbe affetta da illogicità e in contrasto coi principi di eguaglianza, buon andamento, efficienza della Pubblica Amministrazione in quanto non terrebbe conto delle esperienze e competenze acquisite da chi ha lavorato in altri settori formativi, violando la ratio della norma che prevede un punteggio in graduatoria a chi ha maturato delle esperienze lavorative nel settore scolastico rispetto a chi non ha avuto nessun rapporto con tale istituzione.

Negando il riconoscimento del servizio reso presso gli Istituti di Formazione metterebbe sullo stesso piano chi ha acquisito esperienza lavorativa nel settore e chi non ha tali competenze, violando l'art.3 della Costituzione, ma anche l'interesse della P.A. ad avere a disposizione personale formato e competente.

Sul punto cfr ordinanza cronol. 448/2020 del 12/02/2020 del Tribunale di Torre Annunziata RG n. 3892/2019 (allegato n.17), nella quale viene statuito il principio secondo il quale, “il servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale..., risulta appunto inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera CF), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti il Centro di Formazione Professionale, risulta ente accreditato dalla Regione Campania”.

Gli Istituti di Formazione Professionale rappresentano Enti di Istruzione e Formazione Professionale, convenzionati, accreditati e sussidiati dalla Regione.

Il Rapporto tra l'ente di Istruzione e Formazione Professionale e la Regione è un rapporto finalizzato alla gestione di un pubblico servizio, per contro e nell'interesse di quest'ultima.

Anche la Suprema Corte di Cassazione , si è pronunciata su un caso simile, statuendo che: “ deve ritenersi che rientrino tra gli istituti «legalmente riconosciuti» gli istituti privati che svolgono attività di istruzione nell'ambito della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale ex art. 117 cost e che siano convenzionati dalla regione, ove la legge regionale preveda che le iniziative di formazione professionale possano (in presenza di determinate condizioni) essere svolte anche da istituti privati convenzionati i cui corsi siano omologati (quanto



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

alla validità degli studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla regione. Cfr. (Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare).

Occorre, infine rappresentare come dapprima con decreto ministeriale n. 374/2017 e successivamente con l'O.M. 60/2020 il Ministero dell'Istruzione, in sede di aggiornamento delle graduatorie del personale docente, ha espressamente considerando valido il servizio svolto presso i Centri di Formazione Professionale.

Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso gli Istituti di Formazione Professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato.

Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente. Il Ministero dell'Istruzione inopinatamente valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso gli Istituti di Formazione Professionale dai detti soggetti.

2) Sul periculum in mora.

La ricorrente precaria, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio derivante dal servizio svolto presso l'Istituto San Marco nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2021/2024, al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Difatti l'illegittima rettifica del punteggio da 37,38 a 9,63 per il profilo AA e da 19,21 a 11,13 per il profilo CS, ha determinato una rilevante retrocessione dell'istante nelle graduatorie ATA dei 30 Istituti Scolastici ove risulta presente in terza fascia.

Nel dettaglio, la Sig.ra Somma Eleonora, inizialmente presente nella graduatoria di terza fascia della Direzione Didattica Statale Gragnano 1 "Giuseppe Ungaretti" di Gragnano (NA) alla



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

posizione n.16 con punteggio di 37,38 per il profilo AA (allegato n.9) e alla posizione n.88 con punteggio di 19,21 per il profilo CS (allegato n.10), successivamente alla rettifica del punteggio ha subito la seguente retrocessione:

- profilo AA dalla posizione n.16 (punteggio 37,30) alla posizione n.1390 (punteggio rettificato 9,63);
- profilo CS dalla posizione n.88 (punteggio 19,21) alla posizione n.326 (punteggio rettificato 11,13).

Con il punteggio rettificato, la ricorrente non ha alcuna possibilità di accedere ad una supplenza. Al fine di dimostrare tale circostanza si produce una tabella del Sindacato Scuola ASSET SCUOLA (pag.3, allegato n.18) ove sono indicati i punteggi minimi che consentono di essere convocati per l'assegnazione di una supplenza nel corrente anno scolastico. Si evince che nell'Ambito Territoriale di Napoli occorre essere titolari di un punteggio di almeno 16,25 per il profilo AA e di 12,74 per il profilo CS.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Il mancato riconoscimento del servizio presto presso l'Istituto Professionale “San Marco” ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, in favore del ricorrente, non consentirà l'inserimento nella scuola, rendendo praticamente inutile la presenza nelle graduatorie ATA. Difatti l'istante, successivamente alla rettifica del punteggio non ha ricevuto alcuna convocazione.

Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza.

EBBENE, IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI PUNTI DERIVANTI DAL SERVIZIO SVOLTO PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE SI CONCRETIZZERÀ



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

NELL'IMPOSSIBILITÀ DI RICOPRIRE I POSTI DI SUPPLENZA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI DOPO LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, affinché, Voglia *contrariisreiectis*,

- previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione dei decreti prot. 4824/2021 del 28.09.2021 e prot. 4872/2021 del 30.09.2021 emessi dalla Direzione Didattica Statale Gragnano 1 "Giuseppe Ungaretti" di Gragnano (NA) di rettifica del punteggio nella graduatoria ATA di terza fascia in 9,63 per il profilo AA e in 11,13 per il profilo CS, azzerando il punteggio derivante dai titoli di servizio svolti presso l'Ente Professionale San Marco di Castellammare di Stabia (NA), siccome illegittimi ovvero irrimediabilmente invalidi per violazione della normativa di settore;
- riconoscere il servizio svolto presso l'Istituto Professionale San Marco di Castellammare di Stabia (NA), ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria ATA di III fascia per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;
- ordinare l'Amministrazione Scolastica resistente di disporre la rettifica della graduatoria predetta, previo riconoscimento del punteggio derivante dal servizio svolto presso l'Istituto Professionale San Marco di Castellammare di Stabia (NA);
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. domanda di inserimento delle graduatorie di terza fascia, personale ATA, a.s. 2014/2017;
2. certificato di servizio presso l'Istituto San Marco;
3. domanda di inserimento delle graduatorie di terza fascia, personale ATA, a.s. 2018/2021;
4. estratto conto previdenziale;
5. estratto graduatoria ATA, a.s. 2018/2021;
6. contratto a.s. 2020/21 presso l' I.C. "Ernesto Borrelli" di Santa Maria la Carità (NA);
7. decreto di convalida dell'I.C. "Ernesto Borrelli" di Santa Maria la Carità (NA);
8. domanda di inserimento delle graduatorie di terza fascia, personale ATA, a.s. 2021/2024;
9. graduatoria di terza fascia, personale ATA, a.s. 2021/2024, profilo AA;
10. graduatoria di terza fascia, personale ATA, a.s. 2021/2024, profilo CS;
11. contratto a tempo determinato prot. 4654 del 21.09.2021 presso la D.D. "Giuseppe Ungaretti" di Gragnano (NA);
12. decreti prot. 4824/2021 del 28.09.2021 e prot. 4872/2021 del 30.09.2021 di rettifica punteggio, D.D. "Giuseppe Ungaretti" di Gragnano (NA);
13. decreto prot. 4827/2021 del 28.09.2021 di risoluzione del contratto, D.D. "Giuseppe Ungaretti" di Gragnano (NA);
14. accreditamento della Regione e visura camerale dell'Istituto San Marco;
15. Attestato di servizio dell'Istituto San Marco;
16. DM 50/2021;
17. ordinanza cronol. 448/2020 del 12/02/2020 Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro;
18. tabella del Sindacato Scuola sui punteggi minimi.

Salvisiuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato. Si rappresenta inoltre che il ricorrente è tenuto al versamento del contributo unificato.

Castellammare di Stabia (NA), 17.11.2021

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia A.T.A., Provincia di Napoli, in cui la ricorrente risulta inserita, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, valutata l'opportunità della notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la ricorrente a procedere alla stessa, mediante pubblicazione del presente atto e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>, ovvero con le modalità che riterrà più congrue.

Castellammare di Stabia (NA), 17.11.2021

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

